

SCRITTURA PRIVATA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

CIG B50577F754

TRA

Il Dottore Agronomo Mauro Salis, Presidente pro-tempore, nato a Sassari, (SS), il 21/09/1976, C.F. SLSMRA76P21I452G, residente in via Tempio, n. 65 Sassari (SS), in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari, con sede in Sassari, viale Umberto I, 90 C.F. 80003880905, di seguito denominato "Ordine", vista la delibera n. 16 del 16 dicembre 2024;

E

l'Impresa aggiudicataria Assistenza Computer On Site di Walter Ruggiu (in seguito denominata A.C.O.S.) con sede in Viale Sant'Orsola n. 34, 07100, Sassari, C.F. RGGWTR66A25B068Q - P.I. 02134970900 Rea 151044

PREMESSO CHE

- a) a seguito della ricezione del preventivo di spesa per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, il servizio di assistenza tecnica pari a 30 ore è stato affidato alla Società A.C.O.S. che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso in conformità a quanto stabilito dalla legge;
- b) l'Impresa A.C.O.S. dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il servizio è regolato dal presente contratto, nonché dalla dichiarazione d'offerta economica presentata dall'Impresa, nel preventivo con previsione di massimale pari a 30 ore, allegato al presente contratto;

2. per tutto quanto non previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge;

Art. 2 – Oggetto

1. L'Impresa si impegna a garantire il servizio di assistenza tecnica stante in una fornitura di servizi valida per 30 ore, dalla data di accettazione dell'offerta, e finalizzata sia all'attività di monitoraggio dell'infrastruttura informatica del cliente, sia alla possibilità di garantire in maniera prioritaria (entro 24 ore lavorative, dal momento della chiamata) fino a 12 ore di intervento tecnico. Quest'ultimo può essere prestato, a seconda delle necessità, sia sul posto (on site), presso i locali dell'Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari sito in Viale Umberto I n. 90 – 07100, Sassari, che da remoto in modalità di teleassistenza;
2. Il servizio in oggetto si estende ad un'attività di monitoraggio delle dotazioni ICT, ovvero, di controllo periodico delle infrastrutture e dei dispositivi informatici, in modalità remota, attraverso l'ausilio dei tecnici dell'impresa in oggetto, durante i 12 mesi inclusi, per garantire la continuità dei servizi e la stabilità dei sistemi connessi;
3. Le prestazioni che l'Impresa deve fornire hanno lo scopo di mantenere costantemente elevato sia il livello di operatività tecnico informatico delle infrastrutture sia la continuità dei servizi.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto ha durata di 30 ore a decorrere dalla data di accettazione dell'offerta;
2. Per le prime due settimane l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Art. 4 - Articolazione e modalità del servizio

1. L'Impresa assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere con personale organizzazione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo propri il servizio di assistenza tecnica secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente contratto, garantendo la perfetta esecuzione del servizio a regola d'arte e con la massima diligenza;

Art. 5 - Attività comprese nel servizio e prestazioni straordinarie

1. Assistenza da prestare in situ con carattere di urgenza:
 - Ripristino del programma di posta elettronica su desktop remoto e sincronizzazione con il programma presente sul desktop fisico;
 - Messa in rete del computer presente nella seconda postazione all'interno dell'ufficio e installazione del pacchetto office sia per server fisico che per server remoto (le licenze sono già state acquistate in precedenza);
 - Predisposizione e implementazione di network-attached storage (NAS);
2. La ditta è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione del calendario operativo delle prestazioni;
3. Lo svolgimento di prestazione di carattere straordinario deve essere autorizzato previa presentazione e approvazione del preventivo;

Art. 6 - Personale addetto

1. L'Impresa garantisce che il personale addetto offre idonee garanzie di addestramento e capacità professionali;
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare, per l'espletamento del servizio, il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
3. L'Impresa si impegna a garantire la disciplina (buona condotta, puntualità, ecc.) da parte del personale impiegato;
4. L'impresa si impegna a vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o strettamente connessa con le attività di assistenza tecnica previste nel presente contratto;
5. L'impresa accetta, sottoscrivendo il contratto in oggetto, di far rispettare il codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari, trasmesso in allegato al presente.

Art. 7 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio

L'impresa si impegna ad utilizzare attrezzature, materiali e prodotti idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e sicurezza.

Art. 8 - Verifiche del livello di servizio

1. L'Ordine potrà in qualunque momento verificare l'adempimento, la qualità del servizio, la conformità alle modalità esecutive prescritte nel presente contratto secondo le previgenti disposizioni legislative; nel caso di risultanze negative ne darà comunicazione scritta all'Impresa con l'obbligo, da parte delle stesse, di adottare i provvedimenti opportuni.

Art. 9 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

1. L'Impresa nell'esecuzione del servizio è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.lgs. 9 aprile 2008 (Testo Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;
2. L'Ordine assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio in oggetto siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ordine da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme predette.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Per il servizio a corpo fornito a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente contratto, l'Ordine corrisponderà all'impresa un importo di €1.000,00 (mille/00 Euro) senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, non soggetto a ritenuta d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014 (Modificati dalla L. 208/2015).;
2. I corrispettivi per le prestazioni straordinarie di cui al comma 3 dell'art. 5 verranno determinati concordemente tra le parti sulla base del tipo di lavoro richiesto, del tempo occorrente per l'esecuzione e del costo orario della manodopera.

Art. 11 - Fatturazione e modalità di pagamento

1. Le fatturePA dovranno indicare il codice CIG B50577F754;
2. Le fatturePA saranno liquidate entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse sul conto corrente intestato all'Impresa mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. L'Impresa si impegna a rendere noto a mezzo email info@agrfor.ss.it eventuali variazioni conto corrente.

Art. 12 – Recesso

1. L'impresa può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'impresa in modo da non recare pregiudizio al cliente.

2. L'Ordine può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito. In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Art. 13 - Clausola risolutiva

1. Nel caso di mancata, irregolare e non puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali nei termini convenuti, nonché in caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, l'Ordine ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto;

2. Il contratto si risolverà di diritto nei casi di seguito indicati:

a. nel caso in cui sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare;

b. nel caso in cui l'Impresa perda i requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla selezione;

c. nel caso in cui l'Impresa non provveda a regolarizzare la propria posizione di correttezza contributiva entro il termine di 60 giorni;

d. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Impresa nel corso della procedura espletata per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;

3. Nei casi previsti dal precedente comma, l'Ordine potrà risolvere il contratto dandone comunicazione a mezzo PEC;

4. In caso di risoluzione del contratto l'Ordine sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico per le prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte maturate fino alla data di efficacia della stessa risoluzione.

5. Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dalla committenza, in base alla presente, si sia protratto per oltre 15 giorni rispetto al termine pattuito, l'impresa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al cliente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art.14 – Clausola di conciliazione e risoluzione delle controversie

1. Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Conciliazione da parte dell'Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto al Registro degli Organismi di Conciliazione presso il Ministero della Giustizia all'uopo eletto dal professionista, e comunque operante nel Comune di residenza del Professionista, in base al relativo Regolamento di Conciliazione.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Conciliazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
3. Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, la controversia verrà sottoposta all'esame del foro di competenza nel territorio in cui ha sede il Professionista. Gli oneri e le lodi saranno a carico della parte soccombente.

Art. 15 - Trattamento dei dati

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità;
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Redatto e sottoscritto il 07/01/2025

Il Presidente dell'Ordine

Mauro Salis, Dottore Agronomo



Per accettazione l'Impresa

